

**DISCIPLINARE DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE E DI RAPPRESENTANZA E DIFESA**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, nella  
Residenza Municipale del Comune di Camporotondo Etneo,

**TRA**

- la d.ssa \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Camporotondo Etneo, via Umberto, n. 54,  
domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale, la quale interviene nel presente atto, in  
nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, C.F.: 80008130876.

- l'Avvocato \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
C.F.: \_\_\_\_\_, con studio a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,  
n. \_\_\_\_\_, iscritto all'Ordine degli Avvocati della Provincia di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_,  
dal \_\_\_\_\_, e mail \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_.

**PREMESSO**

- Che con Decreto Ministeriale 55/2014, è stato emanato il regolamento sulla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni forensi ai sensi dell'art. 13 co. 6 L. 31/12/2012 n. 247;
- Che il predetto Regolamento determina, tra l'altro, nelle disposizioni concernenti le prestazioni forensi, i parametri per la liquidazione dei compensi agli avvocati, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso;
- Che il predetto Regolamento stabilisce, tra l'altro, che il compenso relativo agli avvocati venga liquidato per fasi di giudizio;
- Ritenuto di dover fare riferimento ai parametri di cui al predetto Decreto, nei valori minimi stabiliti per determinare il compenso spettante all'avvocato per la \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_;
- Che con Determina del Settore Amministrativo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'avvocato \_\_\_\_\_ è stato individuato a rappresentare l'Ente per \_\_\_\_\_;
- Che, altresì, con la predetta Determina, è stato approvato lo schema del presente disciplinare ed è stato stabilito che il compenso dell'avvocato per la \_\_\_\_\_ è di € \_\_\_\_\_, oltre IVA, cassa e rimborso forfettario inclusi oltre spese vive adeguatamente motivate;

- Preso atto che il compenso è stato determinato tenendo in considerazione la presumibile attività che l'avvocato dovrà espletare per le singole fasi di \_\_\_\_\_

### **CIO' PREMesso**

Tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento dell'incarico di patrocinio giudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

#### **Articolo 1**

L'incarico ha per oggetto la difesa, ivi compresa la facoltà di rappresentare l'Ente, per tutta la procedura contro \_\_\_\_\_;

A tal fine il Sindaco pro-tempore, n. g. di Legale Rappresentante rilascia apposita e formale procura.

#### **Articolo 2**

L'Avvocato incaricato dichiara, formalmente, di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

L'Avvocato si impegna, altresì, nel periodo di vigenza del presente disciplinare, a non svolgere in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Ragalna.

#### **Articolo 3**

L'Avvocato incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, che non ricorre in alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente contratto, in ottemperanza alle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale, né alcun conflitto di interessi e che non ha commesso alcun reato contro la P. A. e che è in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione della predetta prescrizione, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il disciplinare ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice Civile. A tal fine, l'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, l'insorgere di condizioni di incompatibilità.

In caso di omessa comunicazione, l'Amministrazione, entro dieci giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'insorgere di una delle predette condizioni, procederà a risolvere il presente disciplinare. Il difensore si impegna a rispettare il Codice di Comportamento approvato dal Comune di Camporotondo Etneo, con delibera G.M. n. 89 del 30/12/2013.

L'Avv.to \_\_\_\_\_ con la sottoscrizione del presente disciplinare dichiara di non aver assunto, nei 2 anni precedenti alla suddetta sottoscrizione, incarichi contro il Comune di Camporotondo Etneo e che gli stessi non sono in corso e si impegna a non assumere incarichi contro il Comune di Camporotondo Etneo.

#### **Articolo 4**

L'Avvocato si impegna a svolgere le prestazioni professionali occorrenti per la tutela e la difesa del Comune, nel giudizio oggetto del presente disciplinare, per un compenso complessivo che viene determinato in base al D.M. n. 55/2014, nella misura di € \_\_\_\_\_, per complessivi € \_\_\_\_\_ comprensivi di IVA, cassa e c.p.a.. La misura tariffaria come stabilita dal D.M. 55/2014 nella misura minima secondo lo scaglione di riferimento ed il tipo di procedura, sarà ridotta:

- del 20% nei casi di soccombenza o abbandono del giudizio;
- del 10% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole per il Comune.

Le spese vive saranno liquidate solo dietro specifica presentazione di giustificativa delle spese sostenute. Se il procedimento si conclude con una conciliazione o transazione, il compenso verrà corrisposto nella misura determinata limitatamente all'attività espletata e senza previsioni di aumenti di cui al D.M. 55/2014.

#### **Articolo 5**

Si intende compresa nel compenso, così come sopra stabilito, ogni attività accessoria (quale, a titolo di esempio, l'accesso agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica e telematica o collegiale con il cliente, ecc.) nonché ogni altra voce non espressamente contemplata nel predetto D.M. n. 55/2014.

Nel caso in cui, in base allo svolgimento del procedimento giurisdizionale, il professionista dovesse effettuare attività e prestazioni non previste nel preventivo di massima di cui alla nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, egli è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Comune. In tal caso, il Comune provvederà all'integrazione dell'impegno di spesa per la fase del procedimento non prevista, facendo riferimento ai valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014, secondo lo scaglione di riferimento, applicando la medesima percentuale di ribasso effettuata in occasione della richiesta di preventivo.

#### **Articolo 6**

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna delle spese di lite, l'avvocato nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere, nella misura determinata dal Giudice e non potrà pretendere dal Comune ulteriori somme a qualsiasi titolo. Pertanto, il Comune lo liquiderà nella misura determinata dal Giudice. In caso di condanna alle spese, solo parziale della controparte, è dovuta per intero la quota del compenso determinato ai sensi dell'art. 7 co. 1 del regolamento ed inizialmente impegnato dall'Ente.

#### **Articolo 7**

All'Avvocato può essere attribuito un acconto pari solo alle spese vive necessarie per avviare il giudizio. Potrà essere concessa una anticipazione sul compenso solo per attività effettivamente svolta e dettagliatamente indicata nella fattura, e comunque in misura non superiore al 30% della somma indicata nella determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Il predetto acconto verrà liquidato, previa presentazione al protocollo generale dell'Ente, di regolare fattura e copia dell'atto introduttivo del giudizio. Tale acconto sarà scomputato all'atto della liquidazione del saldo dovuto.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti all'avvocato fino al saldo.

#### **Articolo 8**

L'importo dovuto a saldo, nei limiti del preventivo pro-forma, predisposto dal legale e di quanto stabilito ed accettato nel presente disciplinare, verrà liquidato all'avvocato dell'Ente, solo al termine del grado del giudizio per il quale è stato conferito l'incarico, previa presentazione di fattura e/o parcella, redatta facendo riferimento a quanto stabilito e corredata con il provvedimento conclusivo del giudizio per il quale l'incarico è stato conferito ed in base a quanto stabilito agli artt. 4 e 6 del presente disciplinare.

#### **Articolo 9**

L'avvocato assume l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e successive mm. ed ii. e dichiara che il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ha il seguente codice \_\_\_\_\_.

L'avvocato si impegna, comunque, a comunicare i dati di cui sopra obbligatoriamente al momento della prima liquidazione. Si impegna inoltre a comunicare, ai fini della verifica della regolarità contributiva, di avere / non avere personale dipendente.

#### **Articolo 10**

L'avvocato si impegna, altresì, a relazionare e tenere costantemente informato il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o extragiudiziale da tenere da parte del Comune.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della controversia. Il Comune rimane comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. L'avvocato incaricato comunicherà, per iscritto e con la massima celerità, l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede l'avvocato prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, l'avvocato assicura la propria presenza presso gli uffici del Comune per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale non è autorizzato a proporre azioni in altri gradi di giudizio senza che gli sia stato conferito un nuovo incarico e sia stato sottoscritto un nuovo disciplinare d'incarico.

#### **Articolo 11**

All'avvocato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto, da esprimersi nelle forme di legge, da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

Nei casi in cui, per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, si debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato.

In ogni caso, il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per l'avvocato incaricato principale, il quale rimane l'unico responsabile nei confronti del Comune. La designazione comporta oneri aggiuntivi per il Comune che verranno comunicati all'Ente che provvederà ad integrare l'impegno di spesa. La liquidazione delle somme al domiciliatario rimane di esclusiva competenza dell'avvocato nominato dall'Ente.

#### **Articolo 12**

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'Avvocato nominato, previa comunicazione con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, fatto salvo l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività espletata.

#### **Articolo 13**

L'Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto di rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata da determinarsi nei limiti di cui al punto 4 e 6, avuto riguardo all'utile che ne sia derivato per il Comune.

#### **Articolo 14**

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutti gli atti, informazioni e documenti utili al migliore svolgimento dell'incarico e richiesti dall'avvocato.

#### **Articolo 15**

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate.

#### **Articolo 16**

Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa l'avvocato, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

#### **Articolo 17**

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del Codice Civile e a quelle dell'Ordinamento Professionale degli Avvocati.

#### **Articolo 18**

Il presente disciplinare sarà registrato soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 tariffa parte seconda allegata al D.P.R. n. 131/1986. Ogni eventuale spesa, inerente e conseguente alla stipulazione del presente disciplinare, è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL COMUNE

L'AVVOCATO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 3), 4) e 5).

PER IL COMUNE

L'AVVOCATO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_